

Enti, la mappa degli obblighi

PAGINA A CURA DI BRUNO PAGAMICI

Adempimenti formali fino a oggi mai previsti, modifiche statutarie tendenti a conformarsi al modello delle spa, norme già abrogate ma che mantengono i loro effetti fino a tutto il 2017. Sono queste alcune delle particolarità che rendono difficoltosa l'applicazione della disciplina del Codice del Terzo settore da parte degli enti non profit, in un quadro normativo reso confuso dall'accavallarsi di interpretazioni e chiarimenti spesso fumosi e contraddittori. Le imprese del comparto che si iscriveranno al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), dovranno avere ben chiara la mappa degli obblighi e degli adempimenti che rivestono carattere di novità per il non profit, con particolare riferimento alle modifiche statutarie da adottarsi da parte degli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del Codice del terzo settore.



setto. Patrimonio personalità giuridica. Alle associazioni e alle fondazioni del Terzo settore, che abbiano un patrimonio minimo rispettivamente di euro 15 mila e di euro 30 mila, è consentito di acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel Runts. La previgente normativa faceva derivare il riconoscimento della personalità giuridica (dpr 361/2000) dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche tenuto da prefetture e regioni, il quale rimane tuttavia in vigore per gli enti non qualificati come enti del terzo settore, i quali potranno ancora acquisire la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. Oggetto sociale. L'atto costitutivo per le fondazioni e per gli enti del Terzo settore deve indicare: «L'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale,» la quale dovrà essere necessariamente ricompresa nelle attività indicate dall'art. 5 del Codice del terzo settore. Amministrazione. Le associazioni, riconosciute o non riconosciute, sono vincolate all'adozione di una struttura amministrativa di tipo societario per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da persone fisiche. Le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni e gli enti del Terzo settore sono vincolate all'adozione di una struttura amministrativa di tipo societario per i primi amministratori nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da persone fisiche.

amministratori dovrà essere scelta tra le persone fisiche associate. L' atto costitutivo o lo statuto potranno prevedere che uno o più amministratori (che dovranno comunque possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza) siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati e tra soggetti esterni all' ente (es. altri enti). Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le cui limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runt. Anche per le fondazioni è previsto l' obbligatorietà della nomina di un organo di amministrazione e l' applicazione di alcune disposizioni civilistiche in materia di nomina e revoca degli amministratori. Agli amministratori degli enti del terzo settore il legislatore ha esteso l' art. 2475-ter c.c. in materia di conflitto di interessi. Associati. Se l' atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, in un' associazione riconosciuta o non riconosciuta, l' ammissione di un nuovo associato avviene in seguito alla delibera dell' organo amministrativo su domanda dell' interessato da comunicarsi a quest' ultimo e da annotarsi nel libro degli associati. L' ammissione deve avvenire secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l' attività di interesse generale svolta dall' ente per: - Odv, Aps, enti filantropici, **imprese** sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso; - associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche. In altre parole, i predetti soggetti dovranno consentire l' ingresso a chiunque lo richieda e in particolare a chi, obbligandosi a rispettare lo statuto associativo, professi interesse alle finalità dell' ente e al raggiungimento degli scopi che esso si propone di perseguire. Le disposizioni sulla procedura di ammissione di nuovi associati sono estese alle fondazioni. Devoluzione del patrimonio. Il legislatore ha voluto impedire che il patrimonio residuo degli enti del terzo settore possa costituire oggetto di appropriazione individuale in sede di liquidazione e che, quindi, ciò che era impedito durante l' esistenza dell' ente, possa liberamente realizzarsi al momento della sua estinzione o del suo scioglimento. Il patrimonio, infatti, deve essere devoluto, previo parere positivo del Runt, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell' organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere deve essere reso dall' ufficio competente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il silenzio dell' ufficio viene considerato dal legislatore significativo dell' assenso all' atto di devoluzione. Al riguardo, la norma prevede la sanzione civilistica della nullità degli atti di devoluzione posti in essere in assenza o in difformità dal parere. Denominazione. La denominazione sociale deve contenere l' indicazione di ente del terzo settore o l' acronimo Ets, TS, di organizzazione di volontariato o l' acronimo Odv, di associazione di promozione sociale o l' acronimo Aps (dell' acronimo si dovrà fare uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico). Assemblee. L' assemblea delle associazioni del terzo settore, riconosciute o non, dovrà avere competenza, fra l' altro, in materia di revoca dei componenti degli organi sociali, sulla nomina (eventuale) e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, nonché sulla possibilità di

promuovere un' azione di responsabilità nei loro confronti, sulla trasformazione, fusione, o scissione della associazione. Occorrerà quindi che tali procedure vengano adeguatamente disciplinate dall' ente. Attività «diverse». Le associazioni potranno svolgere attività «diverse» da quelle di «interesse generale» (di cui all' art. 5 del codice del terzo settore), solo se queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e: «a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto lo consentano». Bilancio e compensi. Tra i principali adempimenti formali il Codice contempla la redazione del bilancio, con criteri diversi sulla base del volume d' affari, conforme alla «modulistica definita con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il consiglio nazionale del terzo settore», che dovrà essere depositato presso il Runts. Per le associazioni con ricavi superiori a 100 mila euro vige inoltre l' obbligo di pubblicare nel sito internet dell' ente gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati». Libri sociali e registri. L' art. 15 del Codice del terzo settore impone l' obbligo della tenuta dei libri sociali, ovvero del libro degli associati, del libro dei verbali delle assemblee, delle deliberazioni dell' organo di amministrazione e dell' organo di controllo. Al riguardo, va tenuto presente che con le nuove disposizioni, gli associati avranno diritto esaminare i libri sociali «secondo le modalità previste dall' atto costitutivo o dallo statuto». Il Codice ha inoltre previsto la tenuta di un apposito registro in cui iscrivere i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. © Riproduzione riservata.